STATUTO
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Art. 1
Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. L'"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", denominabile per brevità "Ascom-Confcommercio Alessandria" è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando in via esclusiva la Confederazione nel proprio territorio provinciale.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Alessandria, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.
4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Art. 2
Sede e durata

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" ha sede in Alessandria, in via Modena 29, ed ha durata illimitata.

Art. 3
Princìpi e Valori Ispiratori

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" informa il proprio Statuto ai seguenti princìpi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
j) "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.
"Confcommercio – Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può adottare, su delibera del Consiglio, un Codice Etico che ispira e, se adottato, vincola il comportamento di ogni componente di tutto il sistema. Il Codice Etico si ispira ai valori contenuti nel Codice Etico di "Confcommercio–Imprese per l'Italia".

Art. 4
Scopi e Funzioni

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è l'espressione unitaria del terziario e rappresenta le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, delle attività professionali e del lavoro autonomo perseguendo i seguenti scopi e svolgendo le seguenti funzioni:
a) promuove i principi ed i valori che ne hanno ispirato l'azione elencati nell'art. 3 del presente Statuto;
b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;
c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendone il ruolo economico e sociale;
d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Associazioni aderenti, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;
g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;
h) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;
j) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;
k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Piemonte;
l) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;
n) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale e tecnica degli addetti al commercio, al turismo, ai servizi e alle altre attività produttive. Pone in atto tutte le azioni necessarie alla formazione di aspiranti operatori nei predetti settori;

o) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra lavoratori autonomi, operatori del commercio, del turismo, dei servizi e altre attività produttive e consumatori.
A tali fini "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione ed allo sviluppo dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica e finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari.

Art. 5
Rapporti con la Confederazione

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" si impegna ad accettare:
I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;
II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
IV) le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

Art. 6
Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", in qualità di **socio effettivo**, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Alessandria, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.
2. La Giunta può deliberare l'ammissione, in qualità di **socio aderente**, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria provinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", con le modalità stabilite dal Consiglio. L'ammissione del socio aderente deliberata dalla Giunta deve essere ratificata dal Consiglio nella prima riunione utile.
3. Possono associarsi, in qualità di **socio aggregato**, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.
4. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci effettivi possono essere inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni comunali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali, eventualmente costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".
5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
6. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori intercomunali rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.
7. Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi

associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e con tutti gli oneri previsti dalla contribuzione associativa, in corso e/o pregressa/e, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" e/o verso anche una soltanto delle società e/o gli enti partecipati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 5, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.
11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può promuovere conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

Art. 7
Adesione: modalità e condizioni

1. Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", in qualità di soci effettivi o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto, sulla quale delibera il Presidente con apposita "Delibera Presidenziale" che deve essere ratificata dalla Giunta entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dalla decisione di non ammissione. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato tramite raccomandata a.r..
4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta in conformità con quella della Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno entro il mese di giugno, a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la Segreteria Associativa di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", che rilascerà apposita ricevuta di ricezione o con Posta Elettronica Certificata da inviare all'indirizzo di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria. Ai fini del computo del termine, ove la comunicazione avvenga per raccomandata, fa fede la data di partenza impressa sul timbro postale, ove la comunicazione venga consegnata presso la Segreteria Associativa di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", fa fede la data di ricevimento della stessa apposta dal personale della Segreteria Associativa, ove la comunicazione avvenga per Posta Elettronica Certificata, fa fede la data di invio risultante dalla ricevuta di accettazione del messaggio PEC.
6. I soci sono tenuti a corrispondere le quote associative, i contributi ordinari e straordinari stabiliti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", nonché tutti i contributi derivanti dall'adesione al sistema confederale nazionale e i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio – Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.
7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.
8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".
9. La posizione di iscritto e i relativi contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

Art. 8
Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", sentita la Giunta, può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:
a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:
I) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;
II) carenze organizzative e/o amministrative;
III) violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché dei princìpi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;
IV) mancato rispetto dei deliberati di Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria";
V) scarsa ed insufficiente rappresentatività del settore e/o della categoria di riferimento in rapporto con il potenziale provinciale del comparto;
b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.
2. Il Presidente può altresì nominare, sempre sentita la Giunta e con provvedimento motivato, un proprio delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell'Associazione interessata.
3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.
4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.
5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".
6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.

Art. 9
Commissariamento

1. La Giunta, su proposta del Presidente, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può nominare un Commissario nei seguenti casi:
a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 8 del presente Statuto;
b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;
c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto.
d) qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.
2. La Giunta delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente, sentita la Giunta, può deliberarne la proroga.
3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.
4. Con il commissariamento, tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione dell'Assemblea – decadono.
5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il

rendiconto della sua gestione alla Giunta, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato. Il rendiconto del Commissario sarà presentato al primo Consiglio utile a cura del Presidente.
6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:
a) chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio – Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", che si pronuncia ai sensi dell'art. 31, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;
b) ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.
7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.
8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:
- in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;
- ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.
9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del livello del sistema interessato.

Art. 10
Decadenza e recesso

1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" si perde:
a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
b) per espulsione, deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti degli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi e di tutti gli oneri dovuti alle società e/o agli Enti partecipati da Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".
2. La proposta di espulsione o decadenza di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio tramite raccomandata a.r.. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.
5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
6. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo provinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

Art. 11
Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", sono:
a) la deplorazione scritta;
b) la sospensione;
c) l'espulsione.
2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.

Art. 12

Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
2. Con deliberazione della Giunta, possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa associazione provinciale.
5. L'Enasco-Ente Nazionale di Assistenza per gli esercenti Attività Commerciali, costituito da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967 che ha successivamente creato al suo interno la Federazione Nazionale degli Anziani del Commercio (50&Più) è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 13

Gruppo Giovani Imprenditori

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 14

Gruppo Terziario Donna

1. In seno a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi provinciali.

Art. 15

"Confcommercio-Imprese per l'Italia" -Associazione Pluriterritoriale

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione del Consiglio, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali confinanti e presenti sul medesimo territorio regionale, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione

Pluriterritoriale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali.
2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali nel medesimo territorio.
3. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante del Consiglio.

Art. 16
"Confcommercio-Imprese per l'Italia" Piemonte

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", costituisce, assieme alle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Piemonte, livello regionale del sistema confederale, assegnandone le funzioni previste all'art. 11, commi 5 e 7, dello Statuto confederale.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", provvede al finanziamento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Piemonte, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può, con deliberazione del Consiglio, condivisa ed assunta da ciascuno dei competenti Organi delle altre Associazioni costituenti l'organizzazione regionale e ratificata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Piemonte, delegare od assegnare a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Piemonte ulteriori funzioni, come previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto confederale.

Art. 17
Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo provinciale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, con il pagamento di tutti i contributi previsti dall'intero sistema associativo (quali, ad esempio: Contrin e Ascom/Inps 1,20) e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" e verso tutte le società e gli Enti partecipati da Confcommercio – Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.

5.Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione, salvo il caso di accoglimento del ricorso al Collegio dei Probiviri.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 18

Incompatibilità

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Direttore, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo ci cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L'incompatibilità di cui al superiore comma è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Direttore, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".
4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".

Art. 19

Durata

1. Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni. Tutti i componenti degli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" sono rieleggibili per un numero indeterminato di volte fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 20 relativamente al Presidente.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 20

Rieleggibilità del Presidente

Presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

Art. 21

Organi

1. Gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

2. L'assenza ingiustificata per due sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art. 22

Assemblea: composizione

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è composta:
a) dai rappresentanti delle Delegazioni territoriali e dei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali;
b) dai legali rappresentanti dei soci aderenti.
I suddetti soggetti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e comunque non in posizione debitoria verso il sistema associativo e verso tutte le società e gli enti partecipati da Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria.
2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore a 3 per ogni singolo componente.
3. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto.

Art. 23

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria";
b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera del Consiglio che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", ai sensi degli artt. 15, comma 3, 24, commi 11, 12 e 13, e 36 del presente Statuto.
4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 24

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 30 novembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 40% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente mediante pubblicazione su un organo di stampa a tiratura provinciale e sul sito web ufficiale di Confcommercio – Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà inoltre affisso nella bacheca della sede legale.

5. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere pubblicato fino a 5 giorni prima della data della riunione.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
8. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, prevale il voto espresso dal Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".
10. Fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.
11. Per le modifiche statutarie è necessaria in prima convocazione la presenza, anche per delega, di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 25% dei voti complessivi; in seconda convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 20% dei voti complessivi. In prima e seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il consenso della metà più uno, rispettivamente, del 25% e del 20% dei voti complessivi. Qualora non si ottengano, in prima e seconda convocazione, le maggioranze così qualificate, le modifiche statutarie sono assunte – in terza convocazione - con il consenso della metà più uno dei voti dei Soci presenti, qualsiasi sia il loro numero.
12. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 30% dei suoi componenti e che rappresenti il 30% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa. Nel caso in cui il recesso dal sistema confederale sia necessario per il riconoscimento da parte della stessa Confederazione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritoriale costituita e/o partecipata da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", la relativa deliberazione è validamente assunta con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria.
13. Per lo scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
14. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 60% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 25

Consiglio: composizione

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" deve garantire una adeguata rappresentanza dei settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle libere professioni della Provincia di Alessandria.
A tal fine, il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è composto da:
a) il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria";
b) i presidenti delle categorie e i presidenti dei sindacati che rappresentano i diversi settori merceologici presenti sul territorio provinciale;
c) i Presidenti provinciali dei Gruppi Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
d) il Presidente provinciale "50&Più Enasco";
e) i Consiglieri eventualmente cooptati di cui al successivo art. 26, comma 1, del presente Statuto.
2. I componenti del Consiglio di cui alla lettera a) del superiore comma 1, sono eletti dalle assemblee di categoria e dei sindacati dei diversi settori merceologici presenti sul territorio provinciale. La carica di presidente di categoria ha durata quinquennale.

3. Il componente del Consiglio, tra quelli di cui alle lettere b) ed c) del superiore comma 1, che, in corso di esercizio, cessi di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, la carica in virtù della quale fa parte del Consiglio, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
4. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio tra quelli di cui alla lettera a) del comma 1 venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, l'assemblea della categoria o del sindacato di cui era espressione il Consigliere, provvede alla prima seduta utile alla nomina di un nuovo rappresentante in seno al Consiglio di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria, che ne ratifica la elezione alla prima seduta utile.
5. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio decade e le Assemblee delle categorie e dei sindacati dei diversi settori rappresentati, da tenersi entro i successivi 90 giorni, sono convocate senza indugio dai Presidenti, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art. 26
Consiglio: competenze

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", su proposta del Presidente, può cooptare fino a 5 componenti tra imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, fanno parte del sistema associativo, o tra legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.
2. Il Consiglio determina le direttive dell'azione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) elegge al suo interno e a scrutinio segreto il Presidente;
b) su proposta del Presidente, nomina la Giunta;
c) su proposta del Presidente nomina, tra i membri di Giunta, fino a 3 Vice Presidenti;
d) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore;
e) ratifica la delibera di commissariamento adottata dalla Giunta, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del presente Statuto;
f) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria";
h) delibera, su proposta della Giunta, l'eventuale costituzione di Commissioni, Comitati Tecnici, Tavoli Tecnici Operativi e ne determina le competenze;
i) ratifica l'ammissione o l'esclusione come socio aderente di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", deliberata dalla Giunta;
j) delibera in merito alla costituzione ed allo scioglimento dei Sindacati di Settore provinciali, delle Associazioni di Categoria provinciali e delle Delegazioni comunali, ed approva il Regolamento per il loro funzionamento;
k) delibera ed aggiorna l'elenco delle Categorie e dei Sindacati che sono rappresentati, tramite i propri Presidenti eletti dall'Assemblea di Categoria e Sindacato, in seno al Consiglio stesso;
l) su proposta della Giunta nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
m) su proposta della Giunta nomina i componenti del Consiglio dei Probiviri;
n) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
o) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" negli enti ed organismi collegati, esercitandone il controllo sull'attività e sui risultati;
p) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del sistema associativo provinciale, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
q) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Pluriterritorialedi interesse, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del presente Statuto;

r) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi provinciali, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
s) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
t) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
u) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
r) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 27
Consiglio: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti telematici e non aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 7 giorni prima della data della riunione.
4. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 3 giorni prima della data delle riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e degli orari in cui è possibile consultare la documentazione relativa ai punti posti in trattazione all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Consiglio dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 28
Presidente

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti.
2. Il Presidente:
a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria"; ne ha la firma, che può delegare;
b) ha la rappresentanza politica di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
c) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio la nomina del Direttore;
e) propone al Consiglio la revoca del Direttore;
f) su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici;
g) può nominare, con provvedimento motivato e sentita la Giunta, un proprio Delegato presso tutti i livelli organizzativi del sistema associativo, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
h) propone al Consiglio l'elezione di un minimo di 6 ed un massimo di 8 membri di Giunta;
i) propone al Consiglio la nomina di due o tre Vice Presidenti, scelti tra i membri di Giunta;
j) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
k) può conferireincarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
l) può avvalersi di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;

m) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", nominando avvocati e procuratori alle liti;
n) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
o) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
p) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
q) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
s) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
3. Fuori dal caso previsto all'art. 24, comma 14, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione del Consiglio, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza e che dovrà provvedere ad eleggere il nuovo Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 29
Giunta

1. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è composta dal Presidente, che la presiede, e da un minimo di 6 ad un massimo di 8 membri nominati dal Consiglio su proposta del Presidente. La Giunta affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" e lo coadiuva nelle sue funzioni.
2. Alle riunionidella Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.
3.La Giunta:
a) coadiuva il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
b) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" presso enti diversi: società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
c) può assumere deliberati su materie di competenza del Consiglio, motivati con carattere di urgenza, sottoponendoli successivamente allo stesso Consiglio per la ratifica alla prima riunione utile;
d) delibera sull'ammissione di rappresentanti o delegati degli enti ed organismi collegati alle riunioni di commissioni di qualsiasi tipo o di Organi associativi;
e) svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto o da deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto;
f) delibera, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del presente Statuto, l'ammissione o l'esclusione come socio aderente di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria, provinciali autonome, nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria";
g) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del presente Statuto, specificandone i motivi;
h) nomina, su proposta del Presidente, il Commissario di cui all'art. 9.
4. In caso di vacanza, in corso di esercizio, di un membro di Giunta, si provvederà alla sua sostituzione al primo Consiglio utile, nel rispetto delle modalità elettive e dei criteri di composizione di cui al superiore comma 1.
5. La Giunta è convocata dal Presidente, mediante avviso con data certa da inviarsi a ciascun componente della stessa fino a 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza, è ammessa la convocazione anche telefonica e con preavviso di un solo giorno.
6. La Giunta è validamente riunita in presenza della metà più uno dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 30
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori, sia quelli effettivi che i supplenti, devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs 27 gennaio 2010, n.39 e s.m.i.. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

Art. 31
Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, al primo Consiglio utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria":
a) delibera sulle controversie tra i soci di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri provinciale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio;
b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 32
Arbitrato

1. Le controversie tra socie "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Alessandria. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Alessandria.
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Alessandria.
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 33
Direttore

1. Il Direttore di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio.
2. Il Direttore:
a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;
b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e presenzia ai lavori di Commissioni, Comitati e Laboratori Operativi eventualmente costituiti;
d) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" e delle società e degli enti e delle società di cui "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è socio unico, assicurando il loro buon funzionamento;
e) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" e degli enti e delle società di cui Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria è socio unico;
f) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
g) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
h) vigila sul rispetto del presente Statuto da parte di tutti i livelli del sistema associativo;
i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dai competenti Organi;
j) assolve agli ulteriori compiti espressamente a lui delegati dal Presidente.
3. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 34
Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è costituito:
- dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:
- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- i contributi confederali e dalle erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria";
- ogni bene lasciato in eredità o legato;
- ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria";
- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.
3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.
5. E' fatto divieto a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
6. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art. 35
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 36
Scioglimento

In caso di scioglimento di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37
Rinvio

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 38
Disposizioni transitorie

1. Il presente Statuto adottato dalla "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", entra in vigore il giorno della delibera assembleare di approvazione.
2. Tutti gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, resteranno in carica, provvedendo esclusivamente – entro 120 giorni – ad adeguare la loro composizione alle disposizioni contenute nel presente Statuto, secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le delibere con cui gli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" adeguano la loro composizione ai dettami contenuti nel presente Statuto, segneranno la data di inizio della carica del rispettivo Organo, stabilendone la nuova scadenza sulla base della durata prevista dallo Statuto stesso.
3. Tutte le componenti del Sistema associativo afferente a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" sono tenute a conformare i propri Statuti a quello presente entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla sua entrata in vigore. La mancata ottemperanza del presente obbligo, è causa automatica di applicazione dell'art. 9 del presente Statuto.
4. A) Si riconoscono temporaneamente, quali soci aderenti, di cui all'art. 6 comma 2 del presente Statuto, le Associazioni Territoriali aventi sedi nei Comuni di Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona e la Federalberghi della Provincia di Alessandria.
B) I soci aderenti di cui alla lettera A) del presente comma, sono tenuti ad ottemperare all'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della notifica di avvenuto adeguamento dello Statuto che "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" invierà ai rispettivi legali rappresentanti tramite raccomandata a/r o tramite Posta Elettronica Certificata.
C) I soci aderenti di cui alla lettera A) del presente comma, sono tenuti a siglare, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della notifica di avvenuto adeguamento dello Statuto che "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" invierà ai rispettivi legali rappresentanti tramite raccomandata a/r o tramite Posta Elettronica Certificata, con "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" il Protocollo ed il Regolamento che disciplina i rapporti economici, organizzativi ed i livelli di rappresentanza tra "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" ed i soci aderenti. I citati Protocollo e Regolamento saranno elaborati dalla Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 6 del presente Statuto ed in armonia con tutte le altre disposizioni contenute nello Statuto stesso ed avranno immediata efficacia.

D) In caso di inottemperanza agli obblighi previsti alle lettere B) e C) del presente comma, i soggetti indicati alla lettera A) del presente comma, decadranno automaticamente dalla qualità di socio aderente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", senza necessità di espletare le procedure previste dai commi 2, 3, e 4 dell'art. 10 del presente Statuto, mentre si applicheranno interamente le disposizioni contenute nel comma 1, lettera b), nel comma 5 e nel comma 6 del citato art. 10 del presente Statuto.